COMMISSIONE PREVENZIONE INCENDI DELL'ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI UDINE

PARERI DELLA COMMISSIONE PREVENZIONE INCENDI SU QUESITI PROPOSTI DA ISCRITTI ALL'ORDINE

Un collega Perito Industriale iscritto negli elenchi Del Ministero dell'Interno per la certificazione di prevenzione incendi, ha posto alla Commissione due interessanti quesiti, divenuti ancor più di attualità dopo l'emanazione del DM 12/04/2019 - Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi …(estensione della applicazione della RTO alla maggior parte delle attività del DPR n. 151/2011) e del DM 18/10/2019 - Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015…….

I due argomenti proposti sono stati esaminati da ogni singolo componente la Commissione che ha espresso la sua valutazione che è stata poi esaminate e definita in riunione congiunta DEL 30/01/2020.

Ovviamente i riscontri di seguito illustrati, non hanno valenza di documento pubblico ma solo quale parere della Commissione e pertanto ogni Professionista dovrà comunque fare le proprie valutazioni in merito.

1) Premessa Modulistica

Il modulo PIN 2.3_2018 "Dichiarazioni inerenti i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte" deve essere redatto da un professionista antincendio iscritto nell'apposito elenco Ministeriale. Il tecnico, "ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, nell'ambito delle competenze tecniche della propria qualifica professionale, dopo avere eseguito i necessari sopralluoghi e verifiche atti ad accertare le caratteristiche tecniche di prodotti/elementi costruttivi presenti omissis… avendo preso visione delle informazioni e delle procedure fornite dal fornitore/produttore dei prodotti impiegati, avendo verificato la corretta posa in opera dei prodotti stessi, DICHIARA CHE I PRODOTTI IMPIEGATI RISPONDONO ALLE PRESTAZIONI RICHIESTE"
Nelle successive pagine del modulo, per ogni fattispecie da dichiarare, vi è lo spazio per la sintetica descrizione del prodotto e la sua posizione ed un possibile elenco di allegati da tenere a disposizione presso l'attività per eventuali controlli.

Quesito:

fra i possibili allegati vi è la "dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall'installatore"; ora, siccome il professionista antincendio, dopo i sopralluoghi e verifiche DICHIARA……, l'allegare quella che sembra un doppione di minor valore, visto che è compilato da un soggetto non altrettanto qualificato, può aver senso solo a parziale tutela di quanto dichiarato dallo stesso professionista antincendio. Cosa ne pensate?
A prescindere dal Vs. pensiero, alcuni funzionari dei VVF pretendono che tale Dichiarazione ci sia: secondo la commissione tale pretesa ha senso?

Parere della Commissione

La dichiarazione a firma dell'installatore non è un documento obbligatorio ai fini delle certificazioni e della SCIA di prevenzione incendi e la sua assenza nella documentazione, non pregiudica la validità degli altri documenti. In tal senso la presentazione della SCIA, della asseverazione e delle certificazioni (CERT. REI – DICH. PROD.), rende il professionista l'unico responsabile della veridicità di quanto dichiarato, ovvero delle caratteristiche del materiale/apparecchiatura e corretta esecuzione di tutte le opere connesse con la prevenzione incendi della attività in questione.
Quindi, salvo particolari situazioni motivate, il documento non deve essere allegato alla documentazione da presentare/inviare con la SCIA al Comando VV.F.

Considerazioni della Commissione

La Commissione ha ritenuto opportuno esplicitare alcune considerazioni che si ritiene non possano essere dimenticate dal professionista e riguardano in particolare:
- "Dichiara" che i prodotti impiegati rispondono alle prestazioni richieste;
- "Dichiara" la verifica della corretta posa in opera dei prodotti;
- "Sopralluoghi" effettuati per accertare i prodotti e la loro corretta posa in opera.

Evidentemente i tre punti citati potranno avere valenza positiva allorché il professionista Asseveratore/Certificatore abbia svolto anche l'incarico di Direttore dei Lavori, la casistica in tal senso non è confortante.
Nella maggior parte delle situazioni, il professionista può semplicemente "vedere" le opere realizzate e non facilmente riesce a controllare la tipologia del prodotto e la corretta posa in opera (opere strutturali in c.a. – compartimentazioni – sigillature – attraversamenti - pareti prefabbricate), sia ai fini della resistenza a fuoco che della reazione al fuoco.
La Dichiarazione dell'installatore, ancorché non abbia valore probante, per lo meno consente, assieme alla documentazione di laboratorio o di Enti autorizzati (rapporto di classificazione – DoP - dichiarazioni di conformità CE – ETA - ecc) , di avere un riscontro a quanto contenuto nelle certificazioni del professionista. Anche l'installatore ha delle responsabilità essendo abilitato (iscrizione alla CCIAA) alla esecuzione delle opere di cui fornisce la dichiarazione di corretta esecuzione.
Evidentemente ciò nulla toglie alla responsabilità del professionista, ma per lo meno tale dichiarazione può essere importante per una eventuale controversia giudiziale. Per questo è opportuno acquisire le Dichiarazioni di corretta posa in opera, di cui conservare una copia e consegnarla anche al Titolare della attività per la conservazione assieme alla documentazione della SCIA.

2) Premessa Reazione al Fuoco

Ormai per i prodotti da costruzione siamo in regime di marcatura CE, si tratta quindi di definire quali sono i prodotti da costruzione e quali non lo sono così da individuare se è necessaria la Dichiarazione di conformità CE e/o DoP o se è necessario altro certificato od omologazione secondo le regole nazionali ancora cogenti.

Quesito:

un telo di linoleum, di PVC, la moquette incollati al fondo sono prodotti da costruzione ? e quindi è sufficiente la marcatura CE e/o il DoP ?

lo stesso telo in linoleum, di PVC, la moquette, gli attuali tanto di moda prefiniti, non incollati ma solo appoggiati al fondo sono prodotti da costruzione o no?
E' quindi l'unico riferimento valido è l'omologazione ministeriale o il certificato di classificazione ai sensi dell'art. 10 del DM 26/6/1984 ?

Parere della Commissione

Il D.M. 15 marzo 2005 - "Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di Classifica zione europeo", definisce le classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione installati in attività soggette a controllo di prevenzione incendi.
Nell'art. 1 comma 1, viene riportato quanto segue:
Art. 1 - Campo di applicazione
1. " Il presente decreto si applica ai materiali da costruzione, così come definiti dall'art. 1 della direttiva del Consiglio 89/106/CEE e dall'art. 1 del D.P.R. 21/04/1993, n. 246, per i quali sono richiesti specifici requisiti di reazione al fuoco. Si considera materiale da costruzione, di seguito denominato «prodotto», qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere da costruzione".
Nel testo coordinato "Reazione al Fuoco" dell'ing. M. Malizia, è riportata la seguente nota indicata con il numero "4" a pag. 2:
"Il decreto si applica ai prodotti da costruzione. Sono quindi esclusi materiali e prodotti non riconducibili alla fattispecie di "prodotti da costruzione" (tendaggi, mobili imbottiti, guanciali, materassi, ecc.) per i quali si continuano ad applicare le disposizioni italiane vigenti (D.M. 26/06/1984 e s.m.i.)."
Inoltre nell'Allegato IV la tabella del Regolamento UE n. 305/2011 del 09/03/2011, con il codice numero 19 viene riportata l'area di prodotto "pavimentazioni" (vedi allegati). Quindi tutti i rivestimenti per i pavimenti (linoleum, pvc, moquette, prefiniti, ecc.) sono da considerarsi prodotti da costruzione e quindi serve la Marcatura CE e il DoP.

Nota della Commissione
Opportuna la lettura delle note "5 - 6" pag. 2 dello stesso testo che approfondisce la valutazione.

Considerata la valenza significativa dei questi, si ritiene opportuna la pubblicazione sul sito dell'Ordine dei Periti Industriali di Udine, previo assenso del Consiglio dell'Ordine.

Udine, 31 gennaio 2020

Commissione Prevenzione Incendi
dell'Ordine dei Periti Industriali di Udine
Il coordinatore per.ind. Adriano Bulfon